ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI LECCE DEL 21/03/2011

L'A.I.G.A. –Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Lecce sottopone all'Assemblea degli iscritti indicata in epigrafe la seguente mozione in relazione al tema all'ordine del giorno, ovvero le problematiche derivanti dall'entrata in vigore della cosiddetta media-conciliazione di cui al D.Lgs. n°28/2010:

"L'Assemblea degli iscritti all'Albo degli Avvocati di Lecce, convocata in seduta straordinaria per il giorno 21/03/2011,

CONSIDERATO

- Che lo strumento della media-conciliazione, ideato dal Legislatore con chiare finalità deflattive, costituisce una intollerabile compressione del diritto dei cittadini di adire l'Autorità Giudiziaria, atteso che impone la obbligatorietà del tentativo di conciliazione nella maggior parte delle materie di diritto civile innanzi ad un organismo di mediazione, pena la improcedibilità della domanda;
- Che la media-conciliazione risulta particolarmente penalizzante per i cittadini in considerazione delle seguenti previsioni normative: 1) i costi ad essa connessi sono elevatissimi e si traducono in una ulteriore "tassa" a carico di coloro i quali intendono tutelare i propri diritti; 2) può ottenere la qualifica di mediatore il soggetto iscritto ad un qualunque albo professionale, purchè abbia frequentato un corso di abilitazione, con la conseguenza che potranno rivestire tale ruolo anche professionisti privi di preparazione giuridica; 3) nel procedimento di media-conciliazione non è prevista l'assistenza tecnica obbligatoria da parte degli Avvocati, pertanto il cittadino potrebbe essere indotto a conciliare controversie non avendo piena consapevolezza dei propri diritti; 4) la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi dell'art.116, secondo comma, c.p.c.;
- che gli Avvocati devono preservare il loro ruolo di difensori dei diritti dei cittadini, inducendo questi ultimi a servirsi degli organismi di conciliazione costituiti dai locali Consigli dell'Ordine degli Avvocati, i quali forniscono maggiori garanzie in considerazione delle qualifiche richieste ai mediatori ad essi iscritti;
- che, d'altro canto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in virtù del ruolo istituzionale da esso svolto, deve garantire ai cittadini l'accesso alla Giustizia a costi ragionevoli, anche per consentire alle parti di sostenere al contempo i costi del

procedimento di media-conciliazione e quelli dovuti per l'assistenza legale e. al contempo. favorire il ricorso al proprio Organismo di mediazione nella misura maggiore possibile, anche al fine di uniformare prassi applicative che prevedibilmente si formeranno in maniera diversificata. a causa del numero di Organismi di conciliazione e di una normativa in più parti lacunosa. generica o contraddittoria.

- Che. nonostante il D.M. n°180/2010 stabilisca dei costi minimi e massimi per la media-conciliazione. si ritiene che non imponga l'inderogabilità della tariffa minima. anche in considerazione delle indicazioni ricevute dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in vari pronunciamenti, secondo cui l'imposizione di una tariffa minima è illegittima in quanto costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi;
- Che sarebbe opportuno che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso la Corte d'Appello di Lecce rendesse nota tale iniziativa al Consiglio Nazionale Forense. affinchè quest'ultimo inviti gli altri Consigli dell'Ordine a regolamentare i costi dei propri organismi di mediazione con le medesime modalità.

In virtù di quanto dianzi considerato

DELIBERA

1) Che gli importi per il procedimento di media-conciliazione innanzi all'Organismo costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati preso la Corte d'Appello di Lecce vengano fissati nella misura minima consentita dalle esigenze di bilancio, dovendo essere sufficienti esclusivamente a coprire le spese necessarie al regolare funzionamento della struttura.
2) Che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso la Corte d'Appello di Lecce renda nota l'iniziativa di cui al precedente punto 1) al Consiglio Nazionale Forense. affinchè quest'ultimo, a sua volta, inviti gli altri Consigli dell'Ordine ad adottare analogo regolamento delle spese per i procedimenti di media-conciliazione".

Lecce. 21 marzo 2011

A.I.G.A. – Sezione di Lecce

Il Consiglio Direttivo